



Bruxelles, 19 novembre 2018
(OR. en)

14467/18

LIMITE

ENT 210
IND 356
MI 855
ENV 781
TRANS 560
CODEC 2048

Fascicolo interistituzionale:
2018/0145(COD)

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/... e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 <i>- Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto, nel quadro del terzo pacchetto sulla mobilità. L'obiettivo della proposta è rendere più rigorosi i requisiti dei dispositivi di sicurezza dei veicoli stradali attraverso l'introduzione di un ampio ventaglio di misure avanzate di sicurezza come dotazione standard per le pertinenti categorie di veicoli.
2. Più precisamente si propone di rivedere le norme di sicurezza per i veicoli contenute nel regolamento (CE) 661/2009 sulla sicurezza generale, nel regolamento (CE) 78/2009 sulla sicurezza dei pedoni e nel regolamento (CE) 79/2009 sulla sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, allo scopo di garantire l'introduzione di nuovi dispositivi avanzati di sicurezza con un alto potenziale finalizzato a salvare vite umane sulle strade dell'UE, come i nuovi sistemi di prevenzione degli incidenti e misure di sicurezza attive e passive più efficaci.

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 19 settembre¹.
4. Il Comitato delle regioni non ha ancora formulato un parere sulla proposta.
5. La principale commissione competente del Parlamento europeo è la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO). L'onorevole Thun und Hohenstein (PPE - PL) è stata nominata relatrice. Il voto della commissione IMCO sulla relazione è previsto indicativamente per la fine di febbraio 2019.

II. STATO DEI LAVORI

6. La prima riunione del Gruppo "Armonizzazione tecnica" (Veicoli a motore) si è tenuta il 22 maggio 2018. Durante la riunione la Commissione ha presentato la proposta unitamente alla relativa valutazione d'impatto. La Commissione si è soffermata su determinati aspetti, in relazione ai quali le delegazioni hanno chiesto ulteriori chiarimenti. Sulla base delle risposte fornite a fronte della check-list sono state inoltre individuate alcune questioni specifiche che hanno richiesto un'attenzione particolare e una discussione approfondita. In linea generale, le delegazioni hanno accolto favorevolmente sia la valutazione d'impatto che la proposta.
7. Nel complesso gli Stati membri sostengono l'obiettivo globale della proposta, ovvero ridurre il numero di decessi e lesioni sulle strade dell'UE. Tutti gli Stati membri riconoscono la necessità di modificare l'attuale quadro legislativo per contribuire al conseguimento di questo obiettivo.
8. L'esame della proposta da parte del Gruppo "Armonizzazione tecnica" (Veicoli a motore) è iniziato a giugno 2018 nel corso della presidenza bulgara. Durante la presidenza austriaca il gruppo si è riunito altre otto volte. Durante le discussioni la proposta è stata via via modificata per includere le preoccupazioni degli Stati membri, garantendo in tal modo il giusto equilibrio tra le posizioni delle delegazioni. Una serie di disposizioni tecniche è stata modificata e integrata ove opportuno, mentre vari atti delegati proposti dalla Commissione sono diventati atti di esecuzione.

¹ EESC INT/863.

9. Nella riunione del 14 novembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato le ultime modifiche alla proposta di compromesso della presidenza e ha concluso che il testo sarà trasmesso al Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2018 al fine di pervenire a un orientamento generale. Il nuovo testo rispetto alla proposta della Commissione figura in grassetto/sottolineato e le soppressioni sono indicate con [...].

III. CONCLUSIONI

10. La presidenza ritiene che il testo riportato nell'allegato rappresenti un compromesso equo ed equilibrato tra le opinioni espresse dalle delegazioni. Si invita il Consiglio a concordare su tale base un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2018.

2018/0145 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

² GU C del , pag. .

³ GU C del , pag. .

- (1) Il regolamento (UE) 2018/**858** del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁺ stabilisce disposizioni amministrative e requisiti tecnici per l'omologazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e offrire un elevato livello di sicurezza e prestazioni ambientali.
- (2) Il presente regolamento è un atto normativo ai fini della procedura di omologazione UE stabilita dal regolamento (UE) 2018/**858**⁺. L'allegato II del regolamento suddetto dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.
- (3) Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Recentemente però questa tendenza alla riduzione ha subito una battuta d'arresto nell'Unione, a causa di vari fattori strutturali e comportamentali; in mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l'attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell'incremento dei volumi di traffico. Occorre quindi migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nel quadro di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada.
- (4) Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di decessi è necessario introdurre alcune nuove tecnologie pertinenti.

⁴ Regolamento (UE) 2018/**858** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L **151** del **14.6.2018**, pag. **1**).

⁺ PO: please insert in the text the number of the Regulation contained in document PE-CONS No73/17 (2016/0014 (COD)) and insert the number, date and OJ reference of that Regulation in the footnote.

- (5) Nel contesto del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, la Commissione ha valutato la fattibilità di estendere il requisito contenuto in tale regolamento, che prevede l'installazione di taluni sistemi (per esempio sistemi avanzati di frenata d'emergenza e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) in alcune categorie di veicoli, in modo da applicarlo a tutte le categorie. La Commissione ha inoltre valutato la fattibilità tecnica ed economica e la maturità del mercato per quanto riguarda l'imposizione di un nuovo requisito che preveda l'installazione di altri dispositivi avanzati di sicurezza. Sulla base di tali valutazioni, nel dicembre 2016 la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE"⁶. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna questa relazione ha individuato e proposto 19 potenziali misure normative che sarebbero efficaci per ridurre ulteriormente il numero degli incidenti, dei decessi e delle lesioni sulle strade.
- (6) L'adattamento intelligente della velocità, i sistemi di **emergenza** di mantenimento della corsia, i sistemi di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente nonché i sistemi di **riconoscimento avanzato** della distrazione [...] e di rilevamento in retromarcia offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. Inoltre, tali sistemi si basano su tecnologie che saranno usate anche per l'impiego di veicoli connessi e automatizzati. È pertanto opportuno introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l'omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l'omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche.

⁵ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

⁶ COM(2016) 787 final.

- (7) L'introduzione di registratori di dati di evento [...] che memorizzino una serie di dati essenziali relativi al veicolo **- accompagnata da requisiti concernenti la serie di dati, la loro accuratezza e risoluzione nonché la raccolta, la memorizzazione e la recuperabilità di tali dati -** in un breve arco di tempo prima, durante e dopo l'evento che li ha innescati (ad esempio il gonfiaggio dell'airbag) è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È quindi opportuno esigere che i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Si dovrebbe inoltre prevedere che tali registratori siano in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri **esclusivamente** per effettuare analisi [...] dei **dati sugli incidenti** e valutare l'efficacia delle specifiche misure adottate.
- (8) Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati di evento (incidente) o quelle raccolte mediante il sistema di monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente o di riconoscimento avanzato della distrazione, dovrebbe essere effettuato in conformità alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati⁷. Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche⁸.
- (9) Il regolamento (CE) n. 661/2009 esentava furgoni, veicoli utilitari sportivi (SUV) e minivan (MPV) dai requisiti di sicurezza a causa dell'altezza dei sedili e delle caratteristiche di massa del veicolo. Considerando l'accresciuto tasso di penetrazione nel mercato da parte di tali veicoli (da un modesto 3% nel 1996 al 14% nel 2016) e gli sviluppi tecnologici nei controlli della sicurezza elettrica post-collisione, tali esenzioni sono obsolete e non giustificate. È quindi opportuno eliminare tali esenzioni e applicare a quei veicoli l'intera gamma di requisiti dei sistemi avanzati per veicoli.

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) n. 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

- (10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 ha notevolmente semplificato la normativa dell'Unione sostituendo 38 direttive con gli equivalenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) che sono obbligatori ai sensi della decisione del Consiglio 97/836/CE⁹. Al fine di ottenere un'ulteriore semplificazione, più norme dell'Unione dovrebbero essere sostituite da regolamenti UNECE esistenti che si applicano in via obbligatoria nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere e sostenere il lavoro in corso a livello di Nazioni Unite per stabilire, senza indugio e conformemente ai più elevati standard di sicurezza stradale disponibili, i requisiti tecnici per l'omologazione dei sistemi di sicurezza dei veicoli, previsti dal presente regolamento.
- (11) È opportuno incorporare nella legislazione in materia di omologazione nell'Unione i regolamenti UNECE e le relative modifiche che l'Unione ha approvato o che applica in conformità della decisione 97/836/CE. Di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di modificare l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, per garantire che esso rimanga aggiornato.
- (12) Il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ fissa i requisiti per la protezione di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada vulnerabili sotto forma di prove di conformità e valori limite per l'omologazione dei veicoli relativamente alla struttura frontale, nonché per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale (per esempio paraurti tubolari rigidi). Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 78/2009 i requisiti tecnici e le procedure di prova per i veicoli sono stati ulteriormente sviluppati a livello di Nazioni Unite, per tener conto dei progressi tecnici. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli a motore, attualmente nell'Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 127¹¹.

⁹ Decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

¹¹ Regolamento n. 127 che fissa disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei pedoni.

- (13) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², i requisiti tecnici e le procedure di prova per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno e di impianti e componenti a idrogeno sono stati ulteriormente sviluppati a livello di Nazioni Unite, per tener conto dei progressi tecnici. Per quanto riguarda l'omologazione di impianti a idrogeno nei veicoli a motore, attualmente nell'Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 134¹³. In aggiunta a tali requisiti, [...] **a livello di Unione si dovrebbero stabilire anche** criteri relativi alla qualità dei materiali utilizzati per gli impianti dei veicoli alimentati a idrogeno compreso [...].
- (14) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e sostituirli con il presente regolamento.
- (15) Storicamente, le norme dell'Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell'autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è quindi opportuno introdurre requisiti atti a conseguire tale miglioramento.

¹² Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

¹³ Regolamento UNECE n. 134 che fissa disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti, riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV).

- (16) [...]
- (17) I veicoli automatizzati e connessi possono recare un contributo preziosissimo alla riduzione dei decessi sulle strade in quanto, secondo le stime, circa il 90% degli incidenti stradali è provocato da errori umani. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell'Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati, **nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.**

(17 bis) Gli utenti della strada come i pedoni e i ciclisti nonché i conducenti di veicoli non automatizzati che non possono ricevere informazioni elettroniche veicolo-veicolo sul comportamento di un veicolo automatizzato dovrebbero essere tenuti informati con mezzi convenzionali, come previsto nei regolamenti UNECE o negli altri atti normativi il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore.

- (18) La guida in convoglio (platooning) può potenzialmente rendere il trasporto del futuro più sicuro, pulito ed efficiente. In previsione dell'avvento della tecnologia della guida in convoglio e delle norme pertinenti, sarà necessario introdurre un quadro normativo con procedure e norme armonizzate. A tale proposito, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire un formato armonizzato di scambio di dati ai fini della guida in convoglio di veicoli di varie marche, conformemente alla legislazione dell'UE sulla protezione dei dati.

(18 bis) La connettività e l'automazione dei veicoli accrescono le possibilità di accedere al software e di modificarlo senza autorizzazione; per tenere conto dei rischi emergenti che ne derivano, i regolamenti UNECE o gli altri atti normativi sulla cbersicurezza dovrebbero essere applicati obbligatoriamente il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore.

(18 ter) Le modifiche del software possono alterare in modo sostanziale le funzionalità dei veicoli. È opportuno stabilire norme armonizzate e requisiti tecnici per le modifiche del software in linea con le procedure di omologazione. Di conseguenza, i regolamenti UNECE o gli altri atti normativi sulle procedure di aggiornamento del software dovrebbero essere applicati obbligatoriamente il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore.

- (19) L'Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di Nazioni Unite lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe continuare a livello di Nazioni Unite, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l'idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. I requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere sostituiti da regolamenti UNECE equivalenti.
- (20) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda [...] **le modifiche agli allegati I e II**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21) In vista dell'allineamento della normativa dell'Unione, che fa riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, al quadro giuridico introdotto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oltre che per semplificare la normativa dell'Unione in materia di sicurezza dei veicoli, è opportuno abrogare i seguenti regolamenti e sostituirli con atti delegati adottati a norma del presente regolamento:

- regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione¹⁵,
- regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione¹⁶,
- regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione¹⁷,
- regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione¹⁸,

¹⁵ Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 195, 25.7.2009, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).

- regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione¹⁹,
- regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione²⁰,

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36).

²⁰ Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2).

- regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione²¹,
- regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione²²,
- regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione²³,
- regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione²⁴,
- regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione²⁵,

²¹ Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafranghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21).

²² Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2).

²⁴ Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11).

²⁵ Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28, 31.1.2012, pag. 24).

- regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione²⁶,
- regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione²⁷,
- regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione²⁸,
- regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione²⁹,
- regolamento (UE) 2015/166 della Commissione³⁰.

²⁶ Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).

²⁷ Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).

²⁸ Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).

²⁹ Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).

³⁰ Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (GU L 28 del 4.2.15, pag. 3).

- (22) Dal momento che le omologazioni concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009, del regolamento (CE) n. 79/2009, del regolamento (CE) n. 661/2009 e delle loro misure di esecuzione si devono considerare equivalenti, a meno che i pertinenti requisiti non siano modificati dal presente regolamento o fino a quando non siano modificati dalla normativa di esecuzione, occorre introdurre disposizioni transitorie per evitare che tali omologazioni siano invalidate.
- (23) Per quanto riguarda le date per il rifiuto del rilascio dell'omologazione UE, il rifiuto dell'immatricolazione di un veicolo e il divieto dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, tali date devono essere stabilite per ciascun articolo regolamentato.
- (24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la garanzia del corretto funzionamento del mercato interno grazie all'introduzione di requisiti tecnici armonizzati relativi alla sicurezza e all'efficienza ambientale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) È opportuno definire, tramite atti [...] **di esecuzione**, dettagliati requisiti tecnici e [...] **adeguate** procedure di prova per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche, prima della data di applicazione del presente regolamento. Inoltre, è opportuno concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma di quest'ultimo. **Alcuni veicoli sono prodotti in piccole quantità. È pertanto opportuno che i requisiti fissati dal presente regolamento e dalle relative misure di esecuzione tengano conto di tali veicoli o classi di veicoli qualora questi requisiti siano incompatibili con l'utilizzo o la concezione dei suddetti veicoli, o qualora gli oneri supplementari da essi imposti risultino sproporzionati.** Pertanto, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.

(26) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

* **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti:

1. per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;
2. per l'omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO₂;
3. per l'omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, come definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 e ai sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli, fatti salvi gli articoli da 4 a 11 del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/**858**.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) "utente vulnerabile della strada": un utente della strada che utilizza un veicolo a motore a due **o tre** ruote o un utente della strada non motorizzato, quali pedoni o ciclisti;
- 2) "sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici": un sistema montato su un veicolo, capace di valutare la pressione degli pneumatici o le sue variazioni nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all'utente a veicolo in marcia;
- 3) "adattamento intelligente della velocità": un sistema che aiuta il conducente a [...] **mantenere** la velocità più appropriata all'ambiente stradale fornendo un segnale **dedicato e adeguato** [...];
- 4) "interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock": interfaccia standardizzata che semplifica l'installazione postvendita di dispositivi di tipo alcolock;
- 5) "monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente": un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l'analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;
- 6) "riconoscimento avanzato della distrazione": un sistema capace di riconoscere il livello di attenzione visiva del conducente rispetto alla situazione del traffico e, se necessario, di avvertire il conducente;

- 7) "segnalazione di arresto di emergenza": [...] **una funzione di segnalazione luminosa** che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;
- 8) "rilevamento in retromarcia": [...] un sistema [...] che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;
- 9) "sistema di avviso di deviazione dalla corsia": un sistema che avverte il conducente di una deriva del veicolo dalla sua corsia di marcia;
- 10) "sistema avanzato di frenata di emergenza": un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;
- 11) "sistema **di emergenza** di mantenimento della corsia": un sistema che **assiste il conducente nel mantenimento di una** [...] posizione **sicura** del veicolo rispetto al limite della corsia **o della strada** [...], almeno quando si verifica o sta per verificarsi la deviazione dalla corsia e una collisione può essere imminente;
- 12) "interruttore generale del veicolo" il dispositivo mediante il quale l'elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività;
- 13) "registratore di dati di evento [...]": un sistema che registra e memorizza i parametri relativi agli incidenti e le informazioni prima, durante e dopo una collisione;

- 14) "sistema di protezione frontale": una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dalla collisione con un oggetto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e sono destinate unicamente alla protezione delle luci del veicolo;
- 15) "paraurti": qualsiasi struttura della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, destinata a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;
- 16) "veicolo alimentato a idrogeno": qualsiasi veicolo a motore che usi l'idrogeno come combustibile per la propulsione del veicolo;
- 17) "impianto a idrogeno": un complesso di parti di collegamento e componenti a idrogeno, installato su veicoli alimentati a idrogeno, a esclusione del sistema di propulsione a idrogeno o del motore ausiliario;
- 18) "sistema di propulsione a idrogeno": il **convertitore di energia** [...] usato per la propulsione del veicolo;
- 19) "componente a idrogeno": i serbatoi dell'idrogeno e tutte le altre parti del veicolo alimentato a idrogeno che sono a contatto diretto con l'idrogeno o che fanno parte di un impianto a idrogeno;
- 20) "serbatoio dell'idrogeno": il componente dell'impianto a idrogeno che contiene il volume primario del combustibile idrogeno;
- 21) "veicolo automatizzato": un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per lunghi periodi di tempo senza una supervisione umana costante;

- 22) "sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente": un sistema volto a valutare se il conducente è in grado di prendere il controllo della guida di un veicolo automatizzato in situazioni particolari, se necessario;
- 23) "guida in convoglio (platooning)": il collegamento di due o più veicoli in un convoglio usando tecnologie di connettività e sistemi automatizzati di supporto alla guida che consentono ai veicoli di mantenere automaticamente tra loro una distanza predefinita ravvicinata per determinate parti di un viaggio e di adattarsi ai cambiamenti del movimento del veicolo in testa con un intervento minimo o senza alcun intervento da parte dei conducenti;
- 24) "massa massima": la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;
- 25) "montante A": il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo;
- 26) [...]
- 27) [...]

CAPO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

Articolo 4

Obblighi generali e requisiti tecnici

1. I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che vengono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che vengono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma dello stesso.
2. L'omologazione in conformità ai regolamenti UNECE di cui all'allegato I è considerata un'omologazione UE in conformità ai requisiti del presente regolamento e degli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma dello stesso.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato I per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria.
4. I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

5. I costruttori garantiscono inoltre che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono conformi ai requisiti applicabili di cui all'allegato II, con effetto dalle date specificate in tale allegato, e ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova stabiliti negli atti **di esecuzione** [...], compresi i requisiti relativi a:
- a) sistemi di ritenuta, prove d'urto, integrità del sistema di alimentazione e sicurezza dell'elettricità ad alto voltaggio;
 - b) pedoni, ciclisti, campo visivo e visibilità;
 - c) telaio, freni, pneumatici e sterzo del veicolo;
 - d) strumenti di bordo, impianto elettrico, dispositivi di illuminazione del veicolo e protezione dall'uso non autorizzato, compresi gli attacchi informatici;
 - e) comportamento del conducente e del sistema;
 - f) costruzione e caratteristiche generali del veicolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f), del presente articolo e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada **introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti di esecuzione.**

7. Al fine di garantire che sia raggiunto un elevato livello di sicurezza generale dei veicoli e di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato II. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.**

Articolo 5

Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

1. I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci di produrre un segnale di allerta per il conducente all'interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici [...].
2. I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono progettati in modo da evitare l'azzeramento dei parametri o la ritaratura quando la pressione degli pneumatici è bassa.
3. Tutti gli pneumatici immessi sul mercato soddisfano i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza stabiliti nei rispettivi atti normativi di cui all'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
 - a) l'omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;
 - b) l'omologazione di pneumatici, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro installazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Articolo 6

Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore

1. I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:
 - a) adattamento intelligente della velocità;
 - b) interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
 - c) monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente;
 - d) riconoscimento avanzato della distrazione;
 - e) segnalazione di arresto di emergenza;
 - f) rilevamento in retromarcia.
2. I sistemi di adattamento intelligente della velocità possiedono i seguenti requisiti minimi:
 - a) deve essere possibile per il conducente **essere informato** [...] attraverso **un segnale dedicato e adeguato** [...] che il limite di velocità applicabile è stato raggiunto o superato;
a bis) il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l'osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall'infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;
 - b) non deve essere possibile spegnere o disattivare il sistema;
 - c) [...] **non pregiudicano la possibilità per il conducente di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;**
 - d) qualora sia attivo il regolatore di velocità (cruise control), il sistema di adattamento intelligente della velocità deve automaticamente adattarsi a qualsiasi limite di velocità inferiore.

3. Un veicolo a motore dotato di un sistema di riconoscimento avanzato della distrazione conformemente al paragrafo 1, lettera d), può essere considerato conforme anche al requisito di cui al paragrafo 1, lettera c).

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti di esecuzione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
- a) l'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1;
 - b) l'omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), come entità tecniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Articolo 7

Requisiti specifici relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri

1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti **di esecuzione** [...] adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M₁ e N₁, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 e di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 7.
2. I veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:
 - a) rilevano **ostacoli e** veicoli in movimento [...] davanti al veicolo a motore nella prima fase;
 - b) estendono le capacità di rilevamento in modo da includere anche [...] **i pedoni e i ciclisti** situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.
3. I veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono dotati di sistemi **di emergenza** di mantenimento della corsia. [...]

[...]

4. I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi **di emergenza** di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
- a) deve essere possibile spegnere tale sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato, mediante una complessa sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;
 - b) i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell'interruttore generale del veicolo;
 - c) deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non disattiva al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta.
5. I veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono dotati di registratori di dati di evento [...]. I registratori di dati di evento [...] soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
- a) i dati che sono capaci di registrare e memorizzare per il periodo prima, durante e dopo la collisione devono comprendere almeno la velocità del veicolo, lo stato e la frequenza di attivazione dei suoi sistemi di sicurezza e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; **tali dati devono essere sufficientemente accurati e deve esserne garantita la salvaguardia;**
 - b) non deve essere possibile disattivare tali dispositivi;
 - c) i dati sono registrati e memorizzati in modo da non essere manipolabili e da poter essere messi a disposizione delle autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale o dell'Unione, **esclusivamente ai fini dell'analisi dei dati dell'incidente,** in conformità al regolamento (UE) 2016/679, mediante un'interfaccia standardizzata [...], e in modo tale da consentire l'individuazione accurata del tipo, della versione e della variante del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo.

I dati che i registratori di dati di evento [...] sono capaci di registrare e memorizzare non comprendono tuttavia le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo.

6. I veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono progettati e costruiti in modo da prevedere una più ampia zona di protezione relativa all'impatto della testa, al fine di migliorare la protezione degli utenti vulnerabili della strada e di ridurre le lesioni che ne potrebbero derivare in caso di collisione.

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti di esecuzione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
 - a) l'omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo;
 - b) l'omologazione di registratori di dati di evento [...] come entità tecniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Articolo 8

Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri

1. I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al [...] paragrafo 2, e agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2. I sistemi di protezione frontale disponibili sul mercato come entità tecniche sono accompagnati da un elenco dettagliato di tipi, varianti e versioni dei veicoli per cui il sistema di protezione frontale è omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di sistemi di protezione frontale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i requisiti tecnici riguardanti la loro costruzione e installazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.**

Articolo 9

Requisiti specifici relativi ad autobus e autocarri

1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 7. I veicoli delle categorie M₂ e M₃ soddisfano inoltre i requisiti di cui al paragrafo 6.

2. I veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ sono dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi ai requisiti di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 7.
3. I veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di [...] **pedoni e ciclisti** situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.
4. I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo soddisfano in particolare i seguenti requisiti:
 - a) deve essere possibile spegnere tale sistemi soltanto uno alla volta e solo a veicolo fermo con il freno di stazionamento innestato, mediante una complessa sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;
 - b) i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell'interruttore generale del veicolo;
 - c) deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non disattiva al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta.
5. I veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida.
6. I veicoli delle categorie M₂ e M₃ con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle.

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti di esecuzione.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:
- c) l'omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo;
 - d) l'omologazione dei sistemi di cui al paragrafo 3 del presente articolo come entità tecniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Articolo 10

Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno

1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi ai requisiti di cui [...] agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2. I costruttori garantiscono che gli impianti a idrogeno e i componenti a idrogeno sono installati in conformità ai requisiti di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 3. I costruttori mettono a disposizione, se necessario, informazioni per l'ispezione degli impianti e dei componenti a idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo alimentato a idrogeno.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di:
- [...] stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno e per l'omologazione di componenti a idrogeno, compresi i requisiti per la loro installazione.
- [...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

Articolo 11

Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati

1. In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati sono conformi ai requisiti di cui agli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 2 relativi:
- a) ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di sterzata, accelerazione e frenata;

- b) ai sistemi che forniscono al veicolo informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo e sulla zona circostante;
- c) ai sistemi di monitoraggio della [...] **disponibilità** del conducente;
- d) ai registratori di dati di evento (incidente) per i veicoli automatizzati;
- e) ai formati armonizzati per lo scambio di dati, ad esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse;
- f) ai sistemi tesi a fornire informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada.**

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti di esecuzione.

2. Al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli automatizzati sulle strade pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** [...] al fine di stabilire requisiti relativi ai sistemi e altri elementi di cui ai punti da a) a e) del paragrafo 1 del presente articolo e di stabilire norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per l'omologazione di veicoli automatizzati per quanto riguarda tali requisiti. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.**

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo [4, paragrafi 3, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2,] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **di cinque anni** a decorrere da [PO: Please insert the date of entry into force of this Regulation]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo [4, paragrafi 3, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafo 2,] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [4, paragrafi 3, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 3, o dell'articolo 11, paragrafo 2,] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 bis

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal "Comitato tecnico - Veicoli a motore" (CTVM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12 ter
Relazioni e riesame

Ogni cinque anni a partire da [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation], la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dalle misure e dai sistemi di sicurezza, incluso il loro tasso di diffusione. La Commissione valuta se tali misure e sistemi funzionano come previsto dal presente regolamento. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.

Articolo 13
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009, al regolamento (CE) n. 79/2009 e al regolamento (CE) n. 661/2009 e alle rispettive misure di esecuzione, prima del [PO: Please insert the date immediately preceding the date of application of this Regulation], a meno che i requisiti pertinenti che si applicano a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche non siano stati modificati o nuovi requisiti siano stati aggiunti dal presente regolamento e dagli **atti di esecuzione e** atti delegati adottati a norma dello stesso.
2. Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga al presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino alle date specificate nell'allegato VI l'immatricolazione dei veicoli, così come la vendita o la messa in circolazione dei componenti, che non sono conformi ai requisiti dei rispettivi regolamenti UNECE elencati in tale allegato.

Articolo 14

Date di applicazione

Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche, le autorità nazionali:

- a) con effetto a partire dalle date specificate nell'allegato II, per un particolare requisito, rifiutano, per motivi relativi a tale requisito, di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione a nuovi tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli **atti di esecuzione e** atti delegati adottati a norma dello stesso;
- b) con effetto a partire dalle date specificate nell'allegato II, per un particolare requisito, considerano, per motivi relativi a tale requisito, i certificati di conformità relativi a nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/**858**, e vietano l'immatricolazione di tali veicoli, che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli **atti di esecuzione e** atti delegati adottati a norma dello stesso;
- c) con effetto a partire dalle date specificate nell'allegato II, per un particolare requisito, vietano, per motivi relativi a tale requisito, l'immissione sul mercato o la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, qualora questi non siano conformi ai requisiti del presente regolamento e degli **atti di esecuzione e** atti delegati adottati a norma dello stesso.

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) 2018/858

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/... è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 16

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009, (CE) n. 631/2009 e (CE) n. 661/2009 e i regolamenti (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) n. 2015/166 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009, (CE) n. 631/2009 e (CE) n. 661/2009 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [PO: Please insert the date 36 months following the date of entry into force of this Regulation].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Elenco dei regolamenti UNECE di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Numero del regolamento	Oggetto	Serie di modifiche pubblicate nella GU	Riferimento GU	Ambito disciplinato dal regolamento UNECE
1	Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1	<i>Serie di modifiche 02</i>	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1	M, N ^(a)
3	Catadiottri per veicoli a motore	[...] Serie di modifiche 02	GU L 323 del 6.12.2011, pag. 1	M, N, O
4	Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 7	M, N, O

6	Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] Serie di modifiche 01	GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1	M, N, O
7	Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] Serie di modifiche 02	GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1	M, N, O
8	Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)	Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71	M, N ^(a)
10	Compatibilità elettromagnetica	[...] Serie di modifiche 05	GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1	M, N, O
11	Serrature e componenti di blocco delle porte	[...] Serie di modifiche 03	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁

12	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto	[...] Serie di modifiche 04	GU L 89 del 27.3.2013, pag. 1 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁
13	Frenatura dei veicoli e loro rimorchi	[...] Serie di modifiche 11	GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1	M ₂ , M ₃ , N, O (^b)
13-H	Frenatura delle autovetture	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1	M ₁ , N ₁
14	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX	[...] Serie di modifiche 07	GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N

16	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini	[...] Serie di modifiche 07	GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1	M, N
17	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta	Serie di modifiche 08	GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N
18	Protezione degli autoveicoli contro l'uso non autorizzato	[...] Serie di modifiche 03	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃
19	Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore	[...] Serie di modifiche 04	GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1	M, N
20	Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento (H4)	Serie di modifiche 03	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170	M, N ^(a)

21	Finiture interne	[...] Serie di modifiche 01	GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32	M ₁
23	Proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 1	M, N, O
25	Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli	Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1	GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁
26	Sporgenze esterne	[...] Serie di modifiche 03	GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27	M ₁
28	Segnalatori e segnali acustici	[...] Versione originale del regolamento	GU L 323 del 6.12.2011, pag. 33	M, N

29	Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale	Serie di modifiche 03	GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	N
30	Pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (classe C1)	[...] Serie di modifiche 02	GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1	M, N, O
31	Proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi	[...] Serie di modifiche 02	GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15	M, N
34	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di combustibile liquido)	[...] Serie di modifiche 03	GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41	M, N, O

37	Lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] Serie di modifiche 03	GU L 213 del 18.7.2014, pag. 36	M, N, O
38	Proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 20	M, N, O
39	Tachimetro e sua installazione	[...] [...] <u>Serie di modifiche 01</u>	GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40 <u>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</u>	M, N
43	Materiali per vetrate di sicurezza	[...] Serie di modifiche 01	GU L 42 del 12.2.2014, pag. 1	M, N, O
44	Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")	[...] Serie di modifiche 04	GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1	M, N
45	Dispositivi tergifari	[...] Serie di modifiche 01	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N

46	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	[...] Serie di modifiche 04	GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 24	M, N
48	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore	[...] Serie di modifiche 06	GU L 265 del 30.9.2016, pag. 125 <i><u>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</u></i>	M, N, O (°)
54	Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (classi C2 e C3)	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2	M, N, O
55	Componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli	[...] Serie di modifiche 01	GU L [...] <u>153</u> , [...] <u>del 15.6.2016</u> , pag. <u>179</u> <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N, O (°)

58	Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)	[...] Serie di modifiche 0[...]3	[...] <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N, O
61	Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1	N
64	Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura (e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici)	[...] Serie di modifiche 02	GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18	M ₁ , N ₁
66	Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Serie di modifiche 02	GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1	M ₂ , M ₃
67	Veicoli a motore che utilizzano GPL	[...] Serie di modifiche 01	GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1	M, N

73	Protezione laterale dei veicoli commerciali	Serie di modifiche 01	GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 1	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄
77	Luci di stazionamento per i veicoli a motore	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21	M, N
79	Sterzo	[...] Serie di modifiche 0[...]3, rettifica	[...] <u>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</u>	M, N, O
80	Sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri	Serie di modifiche 03 al regolamento	GU L 226 del 24.8.2013, pag. 20 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₂ , M ₃
87	Luci di marcia diurne per autoveicoli	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 24	M, N

89	Dispositivi di limitazione della velocità	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 25	M, N ^(d)
90	Insiemi di ricambio di guarnizioni per freni e di guarnizioni per freni a tamburo e relativi rimorchi	Serie di modifiche 02	GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24	M, N, O
91	Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27	M, N, O
93	Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)	Versione originale del regolamento	GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56	N ₂ , N ₃
94	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Serie di modifiche 03	GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1	M ₁
95	Protezione degli occupanti in caso di urto laterale	[...] Serie di modifiche 03	GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91	M ₁ , N ₁

97	Sistemi di allarme per veicoli (SAV)	[...] Serie di modifiche 01	GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 19	M ₁ , N ₁ (°)
98	Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore	[...] Serie di modifiche 01	GU L 176 del 14.6.2014, pag. 64	M, N
99	Sorgenti luminose a scarica di gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 285 del 30.9.2014, pag. 35	M, N
100	Sicurezza elettrica	[...] Serie di modifiche 02	GU L 87 del 31.3.2015, pag. 1 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N
102	Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD	Versione originale del regolamento	GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44	N ₂ , N ₃ , O ₃ , O ₄

104	Contrassegni retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 75 del 14.3.2014, pag. 29	M ₂ , M ₃ , N, O ₂ , O ₃ , O ₄
105	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Serie di modifiche 05	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 30	N,O
107	Veicoli di categoria M ₂ o M ₃	[...] Serie di modifiche 07	GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1	M ₂ , M ₃
108	Pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1	M ₁ , O ₁ , O ₂
109	Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1	M ₂ , M ₃ , N, O ₃ , O ₄
110	Componenti specifici per GNC	[...] Serie di modifiche 01	GU L 166 del 30.6.2015, pag. 1	M, N

112	Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o moduli LED	[...] Serie di modifiche 01	GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67	M, N
114	Airbag sostitutivi	Versione originale del regolamento	GU L 373 del 27.12.2006, pag. 272	M ₁ , N ₁
115	Impianti specifici di trasformazione a GPL e GNC	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 323 del 7.11.2014, pag. 91	M, N
116	Protezione degli autoveicoli contro l'uso non autorizzato	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 45 del 16.2.2012, pag. 1	M ₁ , N ₁ (°)
117	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	[...] Serie di modifiche 02	GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1	M, N, O

118	Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati negli interni degli autobus	[...] Serie di modifiche 02	GU L 102 del 21.4.2015, pag. 67 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₃
119	Luci di svolta	[...] Serie di modifiche 01	GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101	M, N
121	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Serie di modifiche 01	GU L 5 dell'8.1.2016, pag. 9	M, N
122	Impianti di riscaldamento dei veicoli	[...] Versione originale del regolamento	GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231 <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N, O

123	Sistemi di illuminazione anteriori autoorientanti (fari adattativi - AFS) per autoveicoli	[...] Serie di modifiche 01	[...] <i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N
124	Ruote sostitutive	Versione originale del regolamento	GU L 375 del 27.12.2006, pag. 568	M ₁ , N ₁ , O ₁ , O ₂
125	Campo di visibilità anteriore	[...] Serie di modifiche 01	GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16	M ₁
126	Dispositivi di separazione	[...] Versione originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁
127	Sicurezza dei pedoni	Serie di modifiche 02	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁

128	Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 162 del 29.5.2014, pag. 43	M, N, O
129	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini	[...] <u>V</u> ersione originale del regolamento	GU L 97 del 29.3.2014, pag. 21	M, N
130	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Versione originale del regolamento	GU L 178 del 18.6.2014, pag. 29	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ (f)
131	Sistemi avanzati di frenata di emergenza	[...] Serie di modifiche 01	GU L 214 del 19.7.2014, pag. 47	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃ (f)
134	Sicurezza dell'idrogeno	[...] <u>V</u> ersione originale [...] delle modifiche	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M, N

135	Urto laterale contro un palo	[...] Serie di modifiche 01	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁
137	Urto frontale su tutta la larghezza	Serie di modifiche 01	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁
139	Dispositivo di assistenza alla frenata	[...] <u>Versione</u> originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁
140	Controllo della stabilità	[...] <u>Versione</u> originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁

141	Controllo della pressione degli pneumatici	[...] <u>Versione</u> originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁ , N ₁ ^(a)
142	Montaggio degli pneumatici	[...] <u>Versione</u> originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁
[145]	Ancoraggi di ritenuta per bambini	[...] <u>Versione</u> originale del regolamento	<i>[PO: scheduled for translation in 2018, please update the references when available]</i>	M ₁

Note alla tabella

La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute.

La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto a quella indicata nella tabella è accettata come alternativa.

Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto"¹, legate alla prima immatricolazione, la messa in circolazione, l'immissione sul mercato, la vendita, il riconoscimento delle omologazioni e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/**858**, tranne qualora all'articolo 14 del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.

In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'"accordo del 1958 riveduto" che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/**858**, tranne qualora all'allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.

¹ Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

- (^a) I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l'omologazione UE dei veicoli.
- b) Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N₁.
- c) Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/**858**] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:
- le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
 - le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
 - in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d'immatricolazione posteriore.
- (^d) Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃.
- (^e) Sui veicoli di categoria M₁ e N₁ vanno montati dispositivi di protezione dall'uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M₁ vanno montati sistemi di immobilizzazione.
- (^f) Si veda la nota esplicativa ⁴ alla tabella dell'allegato II.
- (^g) **Per i veicoli di categoria M₁ con massa massima ≤ 3 500 kg e N₁ non dotati di ruote gemelle su un asse.**

ALLEGATO II

Elenco dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, nonché delle date di cui all'articolo 14

Voce	Oggetto	[...] <u>Atti normativi</u>	Ulteriori [...] <u>disposizioni</u> tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
A	Requisiti concernenti SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO														
A1	Finiture interne	Regolamento UNECE n. 21		A											
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento UNECE n. 17		A	A	A	A	A	A						
A3	Sedili di autobus	Regolamento UNECE n. 80			A	A									A
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento UNECE n. 14		A	A	A	A	A	A						
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento UNECE n. 16		A	A	A	A	A	A					A	A
A6	Dispositivi di separazione	Regolamento UNECE n. 126		X										B	

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
A7	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento UNECE n. 145		A											
A8	Sistemi di ritenuta per bambini	Regolamento UNECE n. 44		A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹					A	A
A9	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini	Regolamento UNECE n. 129		X	X	X	X	X	X					B	B
A10	Protezione antincastro anteriore	Regolamento UNECE n. 93						A	A					A	A
A11	Protezione antincastro posteriore	Regolamento UNECE n. 58		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A12	Protezione laterale	Regolamento UNECE n. 73						A	A			A	A		
A13	Sicurezza dei serbatoi del combustibile	Regolamento UNECE n. 34		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
A14	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto	Regolamento UNECE n. 67		A	A	A	A	A	A						A
A15	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto	Regolamento UNECE n. 110		A	A	A	A	A	A						A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
A16	Sicurezza dell'idrogeno	Regolamento UNECE n. 134		A	A	A	A	A	A						A
A17	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno		[...]	A	A	A	A	A	A						A
A18	Sicurezza elettrica in uso	Regolamento UNECE n. 100		A	A	A	A	A	A						
A19	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento UNECE n. 94	Si applica ai veicoli delle categorie M ₁ con massa massima ≤ 3 500 kg e N ₁ . [...] Ai veicoli con massa massima > 2 500 kg si applicano le date di cui alla nota B.	A			A[...]								

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
A20	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento UNECE n. 137	L'uso del dispositivo antropomorfo di prova (crash dummy) "Hybrid III" è ammesso fino a quando l'uso del dispositivo di prova per la ritenuta degli occupanti umani "THOR" non sarà previsto dal regolamento UNECE.	B			B								
A21	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento UNECE n. 12		A			A							A	
A22	Airbag sostitutivi	Regolamento UNECE n. 114		X			X							B	
A23	Urto della cabina	Regolamento UNECE n. 29					A	A	A						

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
A24	Urto laterale	Regolamento UNECE n. 95	Si applica a tutti i veicoli delle categorie M ₁ e N ₁ , compresi quelli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo. <u>Ai veicoli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo si applicano le date di cui alla nota B.</u>	A			A								
A25	Urto laterale contro un palo	Regolamento UNECE n. 135		B			B								
A26	Urto posteriore	Regolamento UNECE n. 34	Si applica ai veicoli delle categorie M ₁ <u>con massa massima ≤ 3 500 kg</u> e N ₁ [...]. Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza elettrica post-incidente.	[...] B			[...] B								

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
B	Requisiti concernenti PEDONI, CICLISTI, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ														
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento UNECE n. 127		A			A								
B2	Zona d'urto estesa della testa di ciclisti e pedoni	Regolamento UNECE n. 127	L'area di prova corrispondente alla testa di bambini e adulti è circoscritta dalla "distanza di inviluppo per gli adulti" pari a 2 500 mm o dalla "linea di riferimento posteriore del parabrezza", se più avanzata. L'urto della testa contro i montanti A, la zona sovrastante il parabrezza e la capote è escluso ma va monitorato.	[...] C			[...] C								
B3	Sistema di protezione frontale		[...]	X			X							A	
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti			C			C								

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti				B	B		B	B					B	
B6	Sistema di informazione degli angoli morti				B	B		B	B					B	
B7	Rilevamento [...] in retromarcia			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento UNECE n. 125	Si applica ai veicoli delle categorie M ₁ e N ₁	[...] A			C								
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti				D	D		D	D						
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento UNECE n. 43		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
B11	Sbrinamento/disappannamento			A	A ²	A ²	A ²	A ²	A ²						
B12	Lavacrystalli/tergicristalli			A	A ³	A ³	A ³	A ³	A ³					A	
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento UNECE n. 46		A	A	A	A	A	A						A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
C	Requisiti concernenti TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO														
C1	Sterzo	Regolamento UNECE n. 79		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
C2	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento UNECE n. 130			A ⁴	A ⁴		A ⁴	A ⁴						
C3	Sistema di emergenza di mantenimento della corsia			B ⁶			B ⁶								
C4	Frenatura	Regolamento UNECE n. 13 Regolamento UNECE n. 13-H		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
C5	Ricambi per freni	Regolamento UNECE n. 90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento UNECE n. 139		A			A								
C7	Controllo della stabilità	Regolamento UNECE n. 13 Regolamento UNECE n. 140		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento UNECE n. 131			A ⁴	A ⁴		A ⁴	A ⁴						
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri			B			B								
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento UNECE n. 30 Regolamento UNECE n. 54 Regolamento UNECE n. 117		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
C11	Ruote di scorta e sistemi antiforatura	Regolamento UNECE n. 64		A ¹			A ¹								
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento UNECE n. 108 Regolamento UNECE n. 109		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento UNECE n. 141	Si applica ai veicoli delle categorie M ₁ con massa massima ≤ 3 500 kg e N ₁	A			B								
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti				B	B		B	B			B	B		
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento UNECE n. 142	Si applica a tutte le categorie di veicoli	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
C16	Ruote sostitutive	Regolamento UNECE n. 124		X			X			X	X				B
Requisiti concernenti															
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, [...] ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI														
D1	Segnalatore acustico	Regolamento UNECE n. 28		A	A	A	A	A	A						A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento UNECE n. 10		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, attacchi informatici, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento UNECE n. 18 Regolamento UNECE n. 97 Regolamento UNECE n. 116		A	A ¹	A ¹	A	A ¹	A ¹					A	A
D4	Tachimetro	Regolamento UNECE n. 39		A	A	A	A	A	A						
D5	Contachilometri	Regolamento UNECE n. 39		A	A	A	A	A	A						
D6	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento UNECE n. 89			A	A		A	A						A
D7	Adattamento intelligente della velocità			B	B	B	B	B	B					B	
D8	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento UNECE n. 121		A	A	A	A	A	A						
D9	Impianti di riscaldamento	Regolamento UNECE n. 122		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
D10	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento UNECE n. 4 Regolamento UNECE n. 6 Regolamento UNECE n. 7 Regolamento UNECE n. 19 Regolamento UNECE n. 23 Regolamento UNECE n. 38 Regolamento UNECE n. 77 Regolamento UNECE n. 87 Regolamento UNECE n. 91		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
D11	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento UNECE n. 31 Regolamento UNECE n. 98 Regolamento UNECE n. 112 Regolamento UNECE n. 123		X	X	X	X	X	X						A
D12	Dispositivi catadiottrici	Regolamento UNECE n. 3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
D13	Sorgenti luminose	Regolamento UNECE n. 37 Regolamento UNECE n. 99 Regolamento UNECE n. 128		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A
D14	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento UNECE n. 48		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
D15	Segnalazione di arresto di emergenza			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
D16	Dispositivi tergifari	Regolamento UNECE n. 45		A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹						A
D17	Indicatori di cambio di marcia			A											
E	Requisiti concernenti CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA														
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock		<u>EN 50436-7:2016</u>	B	B	B	B	B	B						

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
E2	Monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza del conducente			B	B	B	B	B	B						
E3	Riconoscimento avanzato della distrazione		Il riconoscimento avanzato della distrazione può comprendere anche il monitoraggio dell'attenzione e della stanchezza. In alternativa al riconoscimento avanzato della distrazione possono essere presi in considerazione anche sistemi antidistrazione tramite strumenti tecnici.	C	C	C	C	C	C						
E4	Sistema di monitoraggio della [...] prontezza del conducente			B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵						
E5	Registratore di dati di evento [...]			B	B ⁵	B ⁵	B	B ⁵	B ⁵					B	
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo			B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵						
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante			B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵						

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
E8	Guida in convoglio (platooning)			B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵	B ⁵						
F	Requisiti concernenti COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO														
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
F2	Retromarcia			A	A	A	A	A	A						
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento UNECE n. 11		A			A	[...]	[...]						
F4	Predellini, maniglie e pedane			A			A	A	A						

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
F5	Sporgenze esterne	Regolamento UNECE n. 26		A											
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento UNECE n. 61					A	A	A						
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
F8	Dispositivi di traino			A	A	A	A	A	A						
F9	Parafanghi delle ruote			A											
F10	Dispositivi antispruzzo						A	A	A	A	A	A	A		
F11	Masse e dimensioni			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

Voce	Oggetto	[...] Atti normativi	Ulteriori [...] disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	E T	Com po nen te
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento UNECE n. 55 Regolamento UNECE n. 102		A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A ¹	A	A	A	A	<u>A</u>	A
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	Regolamento UNECE n. 105					A	A	A	A	A	A	A		
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento UNECE n. 107			A	A									
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento UNECE n. 66			A	A									
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento UNECE n. 118				A									A

Note alla tabella

A: Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date of application of this Regulation]

B: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date of application of this Regulation]

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date 24 months after the date of application of this Regulation]

C: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date 24 months after the date of application of this Regulation]

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

D: Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato:

[PO: Please insert the date 48 months after the date of application of this Regulation]

Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

[PO: Please insert the date 84 months after the date of application of this Regulation]

X: Il componente o l'entità tecnica in questione si applica ai veicoli della categoria indicata.

¹ La conformità è obbligatoria se il veicolo ne è provvisto.

² I veicoli di questa categoria devono essere dotati di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

³ I veicoli di questa categoria devono essere dotati di lavacrystalli e tergicristalli adeguati.

4 Sono esclusi i seguenti veicoli:

- veicoli trattori di semirimorchi della categoria N₂ con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;
- veicoli delle categorie M₂ e M₃ di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- autobus articolati della categoria M₃ di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;
- veicoli fuoristrada delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃;
- veicoli per uso speciale delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃; e
- veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ con più di tre assi.

5 La conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati.

6 **Ai veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti si applicano le date di cui alla nota C. Tali veicoli, tuttavia, sono dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia.**

Modifiche dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/858

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) nella tabella della parte I, alla registrazione relativa alla voce 3A, il riferimento al "Regolamento (CE) n. 661/2009" indicato nella terza colonna è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) 2019/...*+"

* Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/**858** e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 [GU ... , pag...]."

e ogni successivo riferimento al "Regolamento (CE) n. 661/2009" in tutto l'allegato II è sostituito dal riferimento al "Regolamento (UE) 2019/...", salvo diversamente specificato nelle disposizioni seguenti del presente allegato;

2) la parte I è così modificata:

a) la tabella è così modificata:

i) è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"55A	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/...+ Regolamento UNECE n. 135	X			X";								
------	------------------------------	--	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

+ [OP: Please insert relevant details in the text and in the footnote.]

ii) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127	X			X							X";
-----	-----------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----

iii) le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134	X	X	X	X	X	X					X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾ ";

iv) le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131		X	X		X	X					
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130		X	X		X	X";					

b) le note esplicative sono così modificate:

i) le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

"⁽³⁾ Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/...⁺."

"⁽⁴⁾ Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/...⁺.";

ii) la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

"^(9A) Il montaggio di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/...⁺.";

iii) la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

"⁽¹⁵⁾La conformità al regolamento (UE) 2019/...⁺ è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/...⁺.";

3) nell'appendice 1 della parte I, la tabella 1 è così modificata:

a) la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:

"46A	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 142	B";
------	----------------------------	--	-----

b) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127		A";
-----	-----------------------	--	--	-----

c) le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134		X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺		La conformità al regolamento (UE) 2019/... ⁺ è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/... ⁺ .";

4) nelle note esplicative alla tabella 1 dell'appendice 1, l'ultimo capoverso è soppresso;

5) nell'appendice 1 della parte I, la tabella 2 è così modificata:

a) la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:

"46A	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 142		B";
------	----------------------------	--	--	-----

b) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127		A";
-----	-----------------------	--	--	-----

c) le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134		X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺		La conformità al regolamento (UE) 2019/... ⁺ è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/... ⁺ .";

6) nell'appendice 2 della parte I, il punto 4 è così modificato:

a) la tabella intitolata "Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M₁" è così modificata:

i) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Regolamento UNECE n. 127 Regolamento (UE) 2019/... ⁺ (Protezione dei pedoni)	I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote. Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127. Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e quindi rispettare i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.";
-----	---	---

ii) è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"62	Regolamento UNECE n. 134 Regolamento (UE) 2019/... ⁺ (Impianto a idrogeno)	<p>Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134.</p> <p>In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prescrizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al [<i>PO: Please insert the date immediately preceding the date of application of this Regulation</i>]; - allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone); - GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina); - Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: "Sicurezza funzionale del veicolo" e parte 2: "Protezione dai rischi legati all'impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso"; oppure - norma SAE J2578 - Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile";
-----	---	--

b) la tabella intitolata "Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N₁" è così modificata:

i) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Regolamento UNECE n. 127 Regolamento (UE) 2019/... ⁺ (Protezione dei pedoni)	<p>I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.</p> <p>Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127.</p> <p>Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e quindi rispettare i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.";</p>
-----	---	--

ii) è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"62	Regolamento UNECE n. 134 Regolamento (UE) 2019/... ⁺ (Impianto a idrogeno)	Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134. In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue: - prescrizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al [PO: <i>Please insert the date immediately preceding the date of application of this Regulation</i>]; - allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone); - GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina); - Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: "Sicurezza funzionale del veicolo" e parte 2: "Protezione dai rischi legati all'impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso"; oppure - norma SAE J2578 - Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile";
-----	---	--

7) nella Parte II, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 58, 65 e 66 sono soppresse;

8) La parte III è così modificata:

a) nell'appendice 1, la tabella è così modificata:

i) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127	X	X";		
-----	-----------------------	--	---	-----	--	--

ii) le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134	X	X	X	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾ ";

iii) le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131			N/D	N/D
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130			N/D	N/D";

b) nell'appendice 2 la tabella è così modificata:

i) è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"55A	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 135	N/D					N/D";						
------	---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

ii) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127	N/D					N/D";						
-----	--------------------------	--	-----	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

iii) le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134	X	X	X	X	X	X						
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾ ";

iv) le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131	N/D	N/D	N/D	N/D								
-----	---	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130		N/D	N/D	N/D	N/D";				
----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--

c) l'appendice 3 è così modificata:

i) nella tabella è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"55A	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 135	N/D";
------	------------------------------	--	-------

ii) nella tabella, la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127	G";
-----	-----------------------	--	-----

iii) nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134	X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺	X ⁽¹⁵⁾ ";

iv) è aggiunto il seguente punto:

"5. I punti da 1 a 4.2 si applicano anche ai veicoli della categoria M₁ che non sono classificati come veicoli per uso speciale ma che sono dotati di accesso per sedie a rotelle.";

d) nell'appendice 4 la tabella è così modificata:

i) è inserita la seguente registrazione nella posizione opportuna indicata dal numero della voce:

"55A	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 135			A";							
------	---------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

ii) la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

"58	Protezione dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 127			A";							
-----	--------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

iii) le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134	X	X	X	X	X					
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾
65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131	N/D	N/D		N/D	N/D					

66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130	N/D	N/D		N/D	N/D";					
----	--	--	-----	-----	--	-----	-------	--	--	--	--	--

e) nell'appendice 5, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134										X
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺										X ⁽¹⁵⁾
65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131										N/D
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130										N/D";

f) nell'appendice 6, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

"62	Impianto a idrogeno	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 134										X	
63	Sicurezza generale	Regolamento (UE) 2019/... ⁺										X ⁽¹⁵⁾	X ⁽¹⁵⁾

65	Sistema avanzato di frenata di emergenza	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 131	N/D	
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/... ⁺ Regolamento UNECE n. 130	N/D";	

g) le note esplicative sono così modificate:

i) la nota esplicativa per X è sostituita dalla seguente:

"X Si applicano le disposizioni di cui al pertinente atto normativo.";

ii) le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

"⁽³⁾ Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/...⁺."

"⁽⁴⁾ Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/...⁺.";

iii) la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

"^(9A) Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Tuttavia il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2019/...⁺.";

iv) la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

"⁽¹⁵⁾ La conformità al regolamento (UE) 2019/...⁺ è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella pertinente.";

v) le note esplicative 16 e 17 sono soppresse.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, paragrafo 3

Regolamento UNECE	Requisiti specifici	Data ultima per l'immatricolazione di veicoli non conformi e per la vendita o messa in circolazione di componenti non conformi (¹)
29	Robustezza della cabina del veicolo commerciale	29 gennaio 2021
	I veicoli della categoria N devono essere conformi al regolamento	
142	Montaggio degli pneumatici	31 ottobre 2018
	I veicoli delle categorie O ₁ , O ₂ , O ₃ e O ₄ devono essere dotati di pneumatici della classe C1 o C2 conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento	
	Montaggio degli pneumatici	31 ottobre 2020
	I veicoli delle categorie O ₃ e O ₄ devono essere dotati di pneumatici della classe C3 conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento	

117	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento	30 aprile 2019
	Gli pneumatici delle classi C1, C2 e C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento	
	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento	30 aprile 2019
	Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 1 per la resistenza al rotolamento	
	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento	30 aprile 2021
	Gli pneumatici delle classi C1 e C2 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento	
	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento	30 aprile 2023
	Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento	
127	Sicurezza dei pedoni	23 agosto 2019
	Veicoli della categoria M ₁ con massa massima > 2 500 kg e della categoria N ₁	

Note alla tabella

- (¹) Date come da regolamento (CE) n. 661/2009 per quanto riguarda i tipi di veicolo, di impianto e di componente conformi ai requisiti di cui alla versione applicabile al [PO: *Please insert the date immediately preceding the date of application of this Regulation*] e come da regolamento (CE) n. 78/2009 per quanto riguarda i tipi di veicolo e di impianto conformi ai requisiti di cui alla versione applicabile al [PO: *Please insert the date immediately preceding the date of application of this Regulation*].
-
-